



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2025 ed iscritta al n. 1584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:

- **Parte_1** **C.F._1**), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Lorenzo Rossi del foro di Milano e con elezione di domicilio Via Appiani n. 22 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici

ATTORE

contro

- **CP_1** **C.F._2** , rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Walter Cerviatti del foro di Lecco e con elezione di domicilio in via Cattaneo n. 47 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici

CONVENUTO

Oggetto: Simulazione di contratto.

All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attore: *"Aderisce all'eccezione di arbitrato"*.

Per il convenuto: *"Insiste per l'accoglimento dell'eccezione di cui alla comparsa di costituzione, con ogni conseguente provvedimento sulla liquidazione delle spese legali"*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - *Parte_1* ha evocato in giudizio il fratello *CP_1* per sentir dichiarare che il contratto di cessione della quota sociale della *Parte_2* concluso in data 22.12.2023 a ministero del Notaio *Persona_1*, è simulato in quanto le parti hanno inteso concludere, come da controdeklarazione, un contratto misto di cessione di quota sociale a fronte di un corrispettivo di euro 5.000,00 e dell'impegno del cessionario di far conseguire al cedente una quota di macchinari, attrezzature e piante; in conseguenza dell'inadempimento del contratto dissimulato, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo della cessione per euro 5.000,00, dell'indennizzo di euro 43.710,00 per la mancata cessione di macchinari ed attrezzature e di euro 26.361,66 per la mancata cessione di piante nonché di euro 15.233,20 a titolo di risarcimento danni (pari al 50% del minore utile che parte attrice ha conseguito, nella qualità di socio, dalla *Parte_3* [...] a fronte dei corrispondenti costi sostenuti dalla stessa società per il noleggio e/o l'acquisto delle attrezzature non cedute dal convenuto).

2. - Si è tempestivamente costituito in giudizio *CP_1* per resistere nel merito alla domanda attorea e per eccepire, in via pregiudiziale, *“il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lecco a favore dell'arbitro unico, come individuato nella clausola compromissoria presente nello statuto societario”*, oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiesta di chiamata in causa della *Controparte_2* di *CP_1* e C..

3. - Con ordinanza del 23.12.2025 parte attrice è stata invitata a prendere posizione della eccezione di arbitrato.

In data 19.1.2026 *Parte_1* ha depositato apposita memoria autorizzata, nella quale ha insistito per il rigetto dell'eccezione e per la prosecuzione del giudizio.

All'udienza del 10.2.2026, dopo discussione, l'attore ha aderito alla eccezione di arbitrato.

La causa è passata subito in decisione, permanendo contrasto sulla regolazione delle spese.

4. - Il giudizio introdotto da *Parte_1* ha ad oggetto la cessione delle quote della società *Parte_2* di *Parte_4*, avvenuta in data 22.12.2023 (per atto Notaio *Persona_1* di Trezzo sull'Adda, come da doc. 4 dell'attore) tra il socio/amministratore cedente *Parte_1* ed il socio/amministratore cessionario *CP_1* (oltre che anche da parte dell'altro fratello, socio e amministratore, *Parte_4*, estraneo al

giudizio). L'attore cessionario, infatti, deduce non solo che il corrispettivo della cessione di euro 5.000,00, indicato nell'atto notarile come già pagato (*“si riconosce prima d'ora pagato all'alienante, che ne rilascia liberatoria quietanza”*), non sarebbe invece stato corrisposto, ma che, inoltre, le parti si sarebbero accordate con una controdi chiarazione a far conseguire all'attore cedente anche una quota di macchinari, attrezzature e piante della società, sicché il contratto realmente voluto sarebbe un contratto misto, con corrispettivo in denaro ed in beni.

Viene allora in evidenza l'art. 13 dell'atto costitutivo della società, avvenuto per Notaio [...] *Per_2* il 26.1.2006 (doc. 1 del convenuto), a tenor del quale *“Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci, loro eredi o rappresentanti, nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto e comunque riferibili alla vita sociale verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta della parte più diligente. (...) L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero”*.

Invero, la controversia insorta tra i soci, a riguardo dell'esatta portata dell'atto di cessione, che l'attore assume simulato nel prezzo, se non può immediatamente sussumersi nella *“interpretazione ed esecuzione”* del contratto costitutivo della società, è tuttavia riconducibile all'ulteriore dizione di vicenda *“comunque riferibile alla vita sociale”*, trattandosi, appunto, della cessione di quote societarie, oltretutto in una società di persone. Né può fondatamente sostenersi che la locuzione *“comunque riferibile alla vita sociale”* sia da leggersi in stretto collegamento con l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sociale, come inizialmente affermato dall'attore nella memoria del 19.1.2026, dove a pag. 1 si legge che *“il dato letterale della clausola ... circoscrive la cognizione arbitraria a quelle sole controversie che abbiano ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale, fermo l'indefettibile - ma comune ed autonomo - presupposto che le stesse siano in ogni caso riferibili alla vita sociale”*: l'interpretazione e l'esecuzione del contratto costitutivo della società riguardano vicende necessariamente riferibili alla società, per modo che l'ulteriore aggiunta *“eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci ... comunque riferibili alla vita sociale”*, per non essere relegata a

pleonastica previsione, deve obbligatoriamente essere letta come manifestazione dell'accordo dei soci di affidare agli arbitri tutte le liti fra di loro (o loro eredi o rappresentanti) insorgenti con riguardo alla società fra di essi fratelli costituita.

In ogni caso, anche laddove permanesse un dubbio sulla portata della clausola arbitrale, dovrebbe trovare applicazione l'art. 808 quater c.p.c., che estende la competenza dell'arbitro a tutte le controversie che derivano dal contratto o rapporto a cui la clausola si riferisce.

Ad ogni buon conto, a tale eccezione, sollevata tempestivamente dal convenuto, ha aderito da ultimo anche l'attore, nel corso dell'udienza del 10.2.2026. Ciò non permette, però, di applicare il meccanismo previsto dall'art. art. 38 comma 2 c.p.c. (che stabilisce, in caso di adesione dell'attore all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, la cancellazione della causa dal ruolo), trattandosi di norma dettata per la sola eccezione di incompetenza per territorio derogabile e non estensibile per analogia all'eccezione di compromesso. La causa va dunque necessariamente definita con un provvedimento di natura decisoria.

Il convenuto ha chiesto di pronunciare *“il difetto di giurisdizione del Tribunale di Lecco a favore dell'arbitro unico”*, per quanto, più correttamente, la questione conseguente all'eccezione di compromesso, sollevata dinanzi al Giudice Ordinario adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, attiene al merito e non alla competenza e/o giurisdizione, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici ed il valore della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Deve, pertanto, a fronte dell'operatività della clausola per arbitrato irrituale, essere più propriamente dichiarata l'improponibilità delle domande avanzate da Parte_I, per essere devoluta la cognizione della presente controversia all'arbitro unico, che dovrà procedere in via irrituale (Cass. 10.2.2025 n. 3352; Cass. 5.8.2024 n. 22086; Cass. 31.10.2019 n. 28011; Cass. 8.8.2019 n. 21177). Non è ostativa alla suddetta conclusione il fatto che il convenuto abbia concluso per far dichiarare il difetto di giurisdizione, in quanto ciò che rileva è la ritualità della proposizione dell'eccezione, spettando poi al Giudice l'individuazione delle conseguenze giuridiche.

Per la natura dell'arbitrato irrituale, infine, alla declaratoria di improponibilità della domanda non deve accompagnarsi la fissazione di un termine per la riassunzione davanti all'arbitro unico (come

invece previsto per l'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 819 ter c.p.c. nell'interpretazione data da Corte Cost. 19.7.2013 n. 223).

L'accoglimento dell'eccezione di arbitrato assorbe le ulteriori questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.

5. - Poiché la decisione chiude il processo, vanno regolate le spese di lite.

In proposito, non può sottacersi come l'attore abbia dapprima insistito nell'affermazione della valida scelta del Giudice Ordinario e solo da ultimo si sia determinato ad aderire all'istanza del convenuto. Le spese processuali devono allora seguire la soccombenza di *Parte_I*, che va condannato a rifonderle al convenuto nell'importo che si liquida – in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa (euro 90.000,00), dell'attività concretamente effettuata e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale – in euro 4.217,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA IMPROPONIBILI

le domande avanzate da *Parte_I* con l'atto di citazione notificato in data 17.10.2025 per essere devoluta la cognizione all'arbitro unico irrituale.

CONDANNA

Parte_I *C.F._I*) a rifondere al convenuto le spese di lite per euro 4.217,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Così deciso in Lecco il 18 febbraio 2026.

IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi